



COMUNE di AVIO

Avio, 13 luglio 2026

Ordinanza del Sindaco n. 05 di data 13 luglio 2026

OGGETTO: Limitazione dell'uso dell'acqua potabile nel territorio comunale.

Il giorno **tredici** del mese di **luglio** 2026, in Municipio, visti gli atti di ufficio, il SINDACO pro tempore,

Premesso che l'acqua è una risorsa pubblica di primaria importanza, perché origine della vita ed indispensabile per il proseguimento di essa;

visto il perdurare della situazione meteo caratterizzata in questa stagione da alte temperature ed assenza di importanti precipitazioni meteorologiche che già ora fanno registrare una diminuzione delle disponibilità di acqua potabile;

considerato che la riscontrata carenza idrica riguarda in particolare i serbatoi a servizio dell'acquedotto a "livelli minimi" con il rischio concreto di svuotamento degli stessi e conseguente interruzione del servizio di fornitura idrica alle utenze nonché a detrimento dei servizi di protezione civile antincendio in particolare in questa contingente pericolosa siccità;

tenuto conto che con l'inizio della stagione estiva il consumo di acqua potabile si incrementa notevolmente;

ritenuto necessario, per i motivi sopra indicati, limitare l'utilizzo dell'acqua potabile in alcune ore del giorno esclusivamente per la salute dell'uomo, degli animali e per i soli usi alimentari ed igienico sanitari;

considerata l'importanza di informare e sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del buon uso della risorsa idrica potabile, al fine di evitare sprechi che possono generare problemi di approvvigionamento del bene acqua;

attesa la propria competenza in base all'art. 5 comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 che stabilisce che "sono in ogni caso riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione";

vista la circolare della Regione n. 1/2005 del 25.01.2005 che conferma che la nuova norma riserva al Sindaco l'adozione degli atti di natura gestionale ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente.

Tutto ciò premesso:

ORDINA

che con decorrenza immediata e fino a revoca, nell'intero territorio comunale, dalle ore 8:00 alle ore 22:00 è fatto divieto di utilizzare l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale per innaffiare orti e giardini, per il lavaggio di veicoli o altri usi impropri.

Resta salvo l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali:

- per usi commerciali e produttivi;
- per alimentare sistemi automatici di irrigazione, ma esclusivamente nelle ore serali e notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- per l'irrigazione di giardini ed orti con l'ausilio di piccoli innaffiatori manuali indicativamente da circa 12 litri di capienza.

INVITA

tutti i cittadini ad utilizzare l'acqua erogata dall'acquedotto solo ed esclusivamente per scopi igienico-sanitari personali ed alimentari, nonché connessi ad attività produttive, artigianali e commerciali.

RICORDA

che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano un positivo impatto di tipo ambientale e civico, e che in caso di necessità potranno adottarsi provvedimenti più restrittivi sull'uso dell'acqua potabile.

COMUNICA

che la durata della presente ordinanza non può essere stabilita a priori e pertanto si provvederà ad informare la popolazione e tutti i soggetti parzialmente coinvolti delle cessate condizioni che hanno determinato la presente ordinanza con un apposito atto di revoca.

AVVERTE

che i trasgressori alla presente ordinanza saranno assoggettati al pagamento di una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 in base all' 7bis del d.lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 avverso la presente ordinanza è ammesso entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento.

IL SINDACO

Ivano Fracchetti

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).